**Convenzione per la gestione associata del servizio di Trasporto Pubblico Locale tra i Comuni dell’Area Interna Lazio 2 Monti Reatini**

***Art. 1 (Recepimento della premessa)***

Quanto esposto nella precedente parte narrativa costituisce, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale della presente parte convenzionale, come se fosse stata qui totalmente riscritta.

***Art. 2 (Oggetto e finalità della convenzione)***

1.La presente convenzione ha ad oggetto la gestione associata del servizio di trasporto pubblico locale su strada nel territorio dei Comuni dell’Area Interna Lazio 2 Monti Reatini.

2. Si riconosce la trasversalità della gestione associata del TPL rispetto all’implementazione della Strategia d’Area e in particolar modo rispetto alla prevista:

- a) rimodulazione del sistema dell’offerta scolastica, sanitaria e sociale con la creazione di poli unici scolastici, l’istituzione di case della salute e l’introduzione del modello della comunità della salute;

- b) ingegnerizzazione dell’offerta turistico-sportiva fortemente legata al potenziamento e integrazione della rete escursionistica;

- c) revisione dei modelli di governance ambientale (filiera forestale e delle acque) con particolare riferimento alla revisione funzionale dei PGAF e la regolamentazione per l’uso plurimo dei laghi;

- d) introduzione di sistemi informatizzati di infomobilità e di servizi di trasporto a chiamata (per il soddisfacimento della domanda di trasporto non sistematica) nonché ad intervento di adeguamento e miglioramento della viabilità interna.

3. L’Ente Capo Convenzione è il Comune di Petrella Salto, capofila Area Interna Lazio 2 Monti Reatini.

4. La convenzione prevede la delega all’Ente Capo convenzione da parte dei Comuni convenzionati, delle attività di:

- a) pianificazione del trasporto a livello comunale, intercomunale e di vallata attraverso la predisposizione, adozione e aggiornamento del Piano di Rete per la mobilità d’Area (individuazione nodi di scambio e fermate, modalità di potenziamento delle corse di medio-lungo raggio sulle direttrici stradali principali e di breve raggio sulle tratte interne, predisposizione piano orari ecc.). L’aggiornamento del Piano di Rete risponderà agli step di potenziamento delle filiere realizzati con gli interventi inseriti all’interno della Strategia d’Area.

- b) espletamento delle procedure ad evidenza pubblica, gestione, controllo e vigilanza del contratto di servizio che andrà stipulato a seguito della procedura ad evidenza pubblica per la gestione del servizio una volta decisa all’unanimità dai Comuni convenzionati le modalità e la tempistica della procedura stessa. In particolare, mediante la gestione ed il monitoraggio del contratto verrà assicurato l'equilibrio economico del medesimo ed il rapporto con il gestore verrà adeguato tenendo in base alle modifiche apportate dalla rete del trasporto pubblico locale;

- c) gestione dei rapporti con gli Enti sovra ordinati in tema di trasporti;

- d) raccolta, elaborazione e interscambio dati e informazioni utili all’infomobilità con la centrale operativa che gestirà il servizio a chiamata, polizie municipali, COI, Autorità Pubbliche in genere;

5. Nell'ambito della gestione associata di cui al precedente comma i Comuni convenzionati possono, con decisione unanime, avvalersi dell'Agenzia Regionale Mobilità (AREMOL) per l'espletamento delle seguenti funzioni:

- a) predisposizione degli atti di gara per la scelta del gestore del servizio. Resta inteso che la gara andrà predisposta nel rispetto delle condizioni di servizio (orari e percorsi) che gli Enti considerano vincolanti ed inderogabili per il loro territorio;

- b) la predisposizione della carta dei servizi e del contratto di servizio TPL gestito in forma associata.

6. Il Piano di Rete dei trasporti è sottoposto all’approvazione dei Comuni Convenzionati;

***Art. 3 (Stipula e gestione del contratto di servizio)***

1. L’Ente Capo convenzione si impegna, anche per conto dei Comuni aderenti, a firmare il contratto di servizio che sarà stipulato con il gestore del servizio di trasporto pubblico individuato a seguito della procedura ad evidenza pubblica di cui al precedente art. 2. In particolare, si terrà conto delle modifiche di rete apportate e del conseguente diverso finanziamento di chilometri e risorse economiche da parte della Regione Lazio, che sta lavorando alla nuova individuazione dei servizi minimi. I convenuti danno atto della manifestata disponibilità della Regione Lazio a fornire il proprio supporto relativo a: 1) predisposizione degli atti di gara, comprendente il numero di chilometri finanziati, l'importo delle risorse economiche, le modalità di erogazione; 2) predisposizione contratto di servizio che andrà stipulato tra aggiudicatario ed Ente Capofila.

2. Periodicamente, secondo le scadenze previste, l’Ente Capo convenzione ed i comuni convenzionati verificheranno le attività svolte afferenti alla gestione, al controllo e alla vigilanza del servizio.

***Art. 4 (Durata e pubblicità)***

1. La presente convenzione decorre dal giorno successivo a quello della stipula a cura dei legali rappresentanti dei Comuni convenzionati ed ha durata non inferiore ad anni 6 (sei) al fine di assicurare stabilità alle attività della gestione associata.

2. La presente convenzione potrà essere oggetto di aggiornamento, revisione e/o rinnovo mediante specifici provvedimenti degli Enti locali sottoscrittori. È escluso il rinnovo tacito.

3. Entro i dodici (12) mesi precedenti la scadenza della convenzione i Comuni associati avviano un processo finalizzato a verificare i risultati della stessa ed a definire per le stesse attività la futura organizzazione, nel rispetto dell'autonomia organizzativa dei singoli enti.

4. Entro i sei (6) mesi precedenti la scadenza della convenzione i Comuni associati pervengono alla formalizzazione della decisione di conferma del modello organizzativo associato o a diversa scelta. Qualora i Comuni associati optino per il mantenimento del modello organizzativo associato definito dalla presente convenzione pervengono alla formalizzazione di una nuova convenzione, recettiva degli eventuali miglioramenti organizzativi e delle attualizzazioni conseguenti all'evoluzione del quadro normativo di riferimento.

5. È fatta salva la possibilità di recesso dalla convenzione in tutto o in parte dalla presente convenzione con un preavviso di almeno sei (6) mesi.

6. La convenzione è pubblicata all'Albo pretorio online di tutti i Comuni aderenti e sui relativi siti della Trasparenza, ai sensi del D.lgs. n. 33/2013.

***Art. 5 (Rapporti Finanziari)***

1. In sede di approvazione del Piano di Rete del trasporto pubblico locale si procederà ad adottare un atto integrativo della presente che individuerà i criteri fondamentali relativi alla procedura di scelta del contraente e del contratto di servizio. Verrà costituito anche un fondo generale per la gestione della convenzione ed eventuali altre dotazioni finanziarie per spese connesse alla gestione del contratto (precontenzioso, contenzioso, stragiudiziali ecc.) debitamente documentate dall’Ente Capo convenzione e preventivamente autorizzate dai singoli Comuni;

2. Le dotazioni sopra costituite saranno impegnate su appositi capitoli dei bilanci di previsione di ciascun Comune. Il Comune convenzionato anticiperà entro il 31 marzo di ogni anno il 40% del fondo spese generali di propria competenza e corrisponderà il saldo entro il 30 settembre di ogni anno. Eventuali altre dotazioni finanziarie saranno anticipate dall’Ente capo convenzione e saranno rimborsate dai Comuni Convenzionati entro 30 giorni dalla richiesta corredata della documentazione amministrativa probatoria della spesa;

3. I Comuni convenzionati optano per la gestione dei pagamenti dei corrispettivi regionali remunerativi del servizio a cura della Regione Lazio direttamente al soggetto gestore, mentre per il pagamento dell’IVA si provvederà secondo le medesime modalità di cui al precedente punto n. 2;

4. I Comuni si impegnano a garantire per tutta la durata del contratto di servizio lo stanziamento delle risorse economiche necessarie per la copertura dell'Iva.

5. L’Ente capo convenzione rendiconterà, alla fine di ogni anno le spese sostenute.

***Art. 6 (Ufficio addetto alla funzione associata e dotazione di personale)***

1. Viene costituito un ufficio intercomunale addetto alla funzione associata per la gestione del Servizio di TPL avente sede nel Comune Capo convenzione.

2. L’Ente Capo convenzione mette a disposizione il personale (almeno cat. C di profilo tecnico od amministrativo) per garantire la gestione del servizio attraverso la predisposizione di atti, corrispondenza, rilievi, controlli e comunque di qualsiasi problematica comune che si dovesse presentare.

3. Ciascun Comune dell’Area Interna Lazio 2 Monti Reatini, così come le Comunità Montane dell’Area, possono mettere a disposizione unità di personale (assunto anche in via straordinaria per l’emergenza sisma) per garantire la gestione del servizio attraverso la predisposizione di atti, corrispondenza, rilievi, controlli.

***Art. 7 (Impegni dei Comuni convenzionati)***

1. Al fine di perseguire il massimo della economicità, efficacia ed efficienza, i Comuni convenzionati si impegnano:

- a) al rispetto della durata della presente convenzione come da precedente articolo 4;

- b) a non sottoscrivere per tutta la sopraccitata durata della presente convenzione e per lo stesso oggetto di cui al precedente articolo 2, altre convenzioni di funzioni o costituire o aderire a consorzi di funzioni o ad aziende speciali consorti li aventi lo stesso oggetto/fine.

2. A garanzia delle obbligazioni assunte con la presente convenzione, i Comuni convenzionati si impegnano, così come si impegneranno:

- a) a prevedere nei propri strumenti programmatici e di bilancio gli stanziamenti stabiliti e ad assumere i conseguenti di impegni di spesa;

- b) ad informare gli Uffici interni competenti;

3. Ciascun Comune convenzionato assicura una partecipazione attiva e costante a quanto previsto dalla presente convenzione, nonché il rispetto delle norme pattizie sancite nella stessa, sottoscritta dalle parti.

4. Stipulato il contratto di servizio, ogni singolo Comune affiderà all'aggiudicatario il servizio di trasporto pubblico locale su strada in esclusiva sul proprio territorio.

5. Ciascun Comune convenzionato, per il tramite dell’Ente Capo convenzione, si impegna a comunicare preventivamente al soggetto gestore ogni variazione della viabilità sulle strade di propria competenza che abbia effetti sulle linee dei bus.

6. Ciascun Comune convenzionato si impegna, per quanto di propria competenza, a realizzare o a rilasciare all’Ente Capo convenzione i necessari nulla osta per la realizzazione dei nodi di scambio, delle fermate dotate di pensiline e paline intelligenti, per la collocazione della segnaletica verticale relativa alle paline di fermata sia per i servizi di linea che per i servizi a chiamata, e per tuto quanto verrà previsto all’interno del Piano di Rete per la mobilità.

7. L’Ente Capo convenzione gestirà il contratto di servizio per il tramite di figura all’uopo identificata secondo la struttura organizzativa dell’Ente. A tal fine ciascun Comune si impegna a fornire al Comune capo convenzione il necessario supporto tecnico-amministrativo per una ottimale gestione del contratto di servizio, nonché ad adeguare le proprie procedure afferenti al servizio di trasporto pubblico locale passeggeri su strada agli indirizzi ricevuti dall’Ente capo convenzione

8. In particolare i Comuni convenzionati si impegnano affinché le disposizioni della presente convenzione siano osservate con la dovuta diligenza e senza pregiudizio alcuno da parte di ogni Comune interessato, adottando tutte le misure e precauzioni convenzionalmente stabilite atte ad evitare eventuali disfunzioni. Il mancato rispetto da parte dei Comuni convenzionati degli impegni assunti con la presente Convenzione comporterà responsabilità in caso di eventuali danni cagionati a terzi in virtù dei comportamenti inadempienti.

***Art. 8 (Conferenza dei Sindaci d’Area)***

1. La Conferenza dei Sindaci d’Area è l’organo propositivo e di indirizzo per l’attuazione degli obiettivi e finalità della Strategia d’Area Interna dei Monti Reatini.

2. La Conferenza dei Sindaci d’Area svolge in particolare i seguenti compiti:

- a) stabilisce i criteri e le modalità di svolgimento dei propri lavori;

- b) stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi per la gestione associata individuati nella presente convenzione;

- c) vigila e controlla sull’espletamento dei servizi, sul funzionamento dell’Ufficio e verifica il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità della gestione associata;

- d) definisce ove necessario regolamenti comuni ovvero prevede l’armonizzazione dei regolamenti dei singoli Enti necessari al funzionamento della gestione associata;

- e) valuta l’adeguatezza delle norme contenute nella presente Convenzione in rapporto alla evoluzione delle esigenze sopravvenute ed approva le eventuali proposte di modifica;

- f) esamina le eventuali proposte di adesione o di recesso dalla Convenzione;

3. La Conferenza è composta dal Legale Rappresentante dell’Ente Capofila o suo delegato che la presiede, dai Legali Rappresentanti delle Comunità Montane del Velino, Turano, Salto Cicolano, o loro delegati e da un rappresentante della Comunità Montana del Montepiano Reatino e dell’Unione de Comuni dell’Alta Sabina scelto tra i 4 Comuni ricompresi nel perimetro dell’Area Interna Lazio 2 Monti Reatini. Il funzionamento della Conferenza è rimesso ad un regolamento di successiva emanazione nell’ambito della medesima.

***Art. 9 (Controversie)***

1. Ogni controversia scaturente dalla presente Convenzione sarà di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria ordinaria. È espressamente esclusa la competenza arbitrale.

***Art. 10 (Rinvio)***

1. Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle norme del Codice Civile applicabili e alla specifica normativa vigente in materia.

***Art. 11 (Privacy)***

1. I Comuni convenzionati si impegnano a trattare i dati inerenti alla presente convenzione nel rispetto della normativa esistente in materia di privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., e di know how a favore del soggetto gestore il servizio pubblico locale di cui trattasi ai sensi del D.Lgs. 30/2005 e s.m.i. (codice di proprietà industriale).

***Art. 12 (Norme finali e di rinvio)***

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte nella Conferenza dei Sindaci d’Area, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti.

2. Trovano altresì applicazione le norme vigenti, le disposizioni di legge in materia, le norme del Codice civile, ovviamente in quanto compatibili con la fattispecie e norme statutarie.

LETTO, ACCETTATO E SOTTOSCRITTO

Per i Comuni convenzionati

1) per il Comune di (Comune convenzionato)

2) per il Comune di (Comune convenzionato)

Allegati:

 Delibere di Consiglio comunale dei Comuni